

REGOLAMENTO (CEE) N. 968/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1991

relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Cecoslovacchia nel 1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 84/633/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984, che, ai fini di un funzionamento armonioso degli scambi, autorizza la Commissione, nel quadro degli accordi di autolimitazione del commercio di carni ovine e caprine tra la Comunità e dodici paesi terzi, a convertire, limitatamente ai quantitativi convenuti, animali vivi in carne fresca o refrigerata o viceversa⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che la Cecoslovacchia si è impegnata, nell'ambito di un accordo concluso con la Comunità, a limitare le proprie esportazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine verso la Comunità a quantitativi annui di 800 t di carni fresche refrigerate;

considerando che la Cecoslovacchia ha chiesto alla Comunità di convertire il quantitativo previsto per l'esportazione nel 1991 di 15 t di carni fresche e refrigerate in 15 t di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso; che i quantitativi estremamente limitati per i quali la Cecoslovacchia ha fatto questa domanda non sono tali da perturbare il mercato della Comunità; che la situazione del mercato consente di soddisfare a tale domanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di animali vivi delle specie ovina e caprina, dei codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90, che possono essere importati dalla Cecoslovacchia in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 15 t espresse in peso carcassa con osso per il 1991;

I quantitativi di carni fresche e refrigerate delle specie ovina e caprina del codice NC 0204, che possono essere importati dalla Cecoslovacchia in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 785 t espresse in peso carcassa con osso per il 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 9 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 32.